

**Edizione di sabato 4 luglio 2015**

## **CASI CONTROVERSI**

[Ancora sulla legittimità dei rimborsi chilometrici agli associati](#)

di Comitato di redazione

## **IVA**

[Le modalità di gestione delle importazioni ai fini dell'IVA](#)

di Marco Peirolo

## **RISCOSSIONE**

[Reteazioni: la Legge Delega riscrive le regole](#)

di Giancarlo Falco

## **AGEVOLAZIONI**

[Collaborazioni lavorative tra università e ricercatori stranieri: le agevolazioni tributarie](#)

di Cristoforo Florio

## **CONTABILITÀ**

[La rilevazione contabile del contributo Conai](#)

di Viviana Grippo

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Ancora sulla legittimità dei rimborsi chilometrici agli associati***

di **Comitato di redazione**

Abbiamo già scritto su queste pagine, sia come Comitato di Redazione sia come singoli autori, in merito al tema della contrastata deducibilità dei rimborsi spese che le associazioni professionali erogano ai singoli partecipanti che, in occasione di trasferte di lavoro, utilizzano mezzi personali per lo svolgimento dell'incarico.

Torniamo sull'argomento per due precisi motivi:

- da un lato, il fatto che ci giunge notizia da colleghi che sono numerose, proprio in queste settimane, le contestazioni avanzate in differenti regioni d'Italia in merito alla indeducibilità di tali costi;
- dall'altro, la volontà di segnalare una sorta di **spiraglio** che sembra essere maturato in sede di contraddittorio con l'Agenzia, proprio in relazione ad uno di questi avvisi di accertamento.

In sole tre righe riepiloghiamo la vicenda per chi non avesse letto i precedenti interventi.

A mente dell'Amministrazione finanziaria, lo studio associato non potrebbe dedurre i costi che il singolo associato addebita per costi chilometrici percorsi con il proprio mezzo, in quanto non sarebbe applicabile il disposto dell'articolo 95 del TUIR per il semplice fatto che il socio non è amministratore di una società (in altre contestazioni si legge addirittura che lo studio associato dovrebbe acquistare in proprio i mezzi, in altri ancora che sarebbe al limite applicabile la limitazione del 20% dettata dall'articolo 164 del TUIR).

Su quanto scritto tra parentesi sorvoliamo, in quanto si tratta di pure schegge di follia.

In merito alla contestazione sulla inapplicabilità dell'articolo 95 siamo invece pienamente concordi con l'Agenzia, pur giungendo a conclusioni differenti; infatti, non vi è alcun bisogno di scomodare l'articolo 95 del TUIR, posto che lo stesso articolo 54 afferma che il reddito di lavoro autonomo è determinato come **differenza** tra i compensi incassati e le spese sostenute. Ovviamente, aggiungiamo, le spese debbono essere **inerenti**.

Troviamo dunque sterile poggiare il confronto su questioni che siano diverse da quella, basilare, della riconducibilità delle trasferte allo svolgimento di incarichi professionali.

Ecco allora che vi possiamo dare conto di quanto sta accadendo in sede di confronto con l'Agenzia, a seguito della attivazione di un accertamento con adesione su una vicenda

perfettamente aderente a quella di cui si parla.

Prima di presentarsi all'incontro, si è chiesto al cliente di raccogliere tutta la documentazione possibile che potesse:

- dimostrare l'**effettività** della trasferta per la quale si sia richiesto il rimborso chilometrico;
- comprovare che, in relazione a quella trasferta, si è prodotto un **compenso** in capo allo studio associato;
- raccogliere **dichiarazioni** di terzi o riepilogare circostanze inconfutabili che possano ulteriormente appesantire la credibilità della trasferta.

Fortunatamente il cliente è persona precisa e pignola e, per ulteriore fortuna, svolge una professione tecnica che spesso lo pone a confronto con enti pubblici territoriali.

Si presenta allora in studio con faldoni perfettamente raccordati con i prospetti dei rimborsi spese, incrocia pedaggi del telepass, indica le fatture con le quali si sono addebitati i compensi per quel lavoro, esibisce pratiche presentate a pubblici uffici in relazione a questa o quella trasferta e, soprattutto, produce svariate dichiarazioni di terzi soggetti che confermano la sua presenza in un dato luogo.

Tanto di cappello!

Ci si presenta al contraddittorio e, portando il discorso sull'inerenza, si richiede al funzionario, a suo piacimento, di selezionare una qualsiasi trasferta tra quelle i cui costi per rimborsi sono stati contestati.

Ci si prova una volta, ed ecco che compare un malloppo di documenti "modello fisarmonica".

Ci si prova ancora e la risposta è una ulteriore valanga di carte.

Dopo ulteriori tentativi, il funzionario chiede di lasciare il tutto presso l'Ufficio, in quanto si rende necessario **rimeditare** la vicenda.

Allora forse abbiamo trovato la **chiave di volta** per risolvere il problema dei rimborsi:

- evitare di utilizzare il rimborso chilometrico come variabile di risparmio fiscale;
- predisporre appositi prospetti dai quali risulti in modo inequivoco la destinazione dello spostamento ed il **legame** con una pratica o con un cliente abituale;
- conservare il maggior numero di **pezze giustificative**, debitamente ordinate, al fine di poter contrastare eventuali richieste da parte dell'ufficio.

Così facendo, si dimostra l'inerenza della spese e non vi dovrebbero essere problemi per poter dedurre con tranquillità tali poste.

Ovviamente vale il contrario: somme erogate in modo indistinto, magari di importo ricorrente e senza che vi sia la possibilità di dimostrare la necessità della trasferta risulteranno una facile preda per il verificatore, senza che nemmeno l'articolo 95 del TUIR possa svolgere alcuna funzione lenitiva!

Per approfondire le problematiche relative all'accertamento ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

## IVA

---

### ***Le modalità di gestione delle importazioni ai fini dell'IVA***

di **Marco Peirolo**

Agli effetti dell'IVA, la gestione delle importazioni si articola in più fasi successive, consistenti:

- nella **presentazione della dichiarazione doganale** di importazione e nel **pagamento dei diritti doganali, compresa l'IVA**;
- nell'**annotazione della bolletta doganale** di importazione nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) e nella **detrazione dell'IVA** assolta in dogana;
- nell'**annotazione della fattura emessa dal fornitore estero** nella sola contabilità generale;
- nell'**annotazione della fattura dello spedizioniere italiano** sia nel registro degli acquisti, sia in contabilità generale.

L'importazione presuppone la presentazione di un'apposita **dichiarazione in dogana** (art. 56 del D.P.R. n. 43/1973), unitamente a tutta la documentazione relativa ai beni da importare (fatture di vendita, fatture *pro forma*, documenti di trasporto, ecc.).

L'importazione fa sorgere il **presupposto per il pagamento in dogana dell'IVA, oltre che dei dazi e degli altri diritti di confine** definiti dall'art. 43 del D.P.R. n. 43/1973.

Il soggetto obbligato al pagamento dell'IVA all'importazione è il **dichiarante**, cioè la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in dogana (art. 4, punto 18, del Reg. CEE n. 2913/1992).

Il **soggetto importatore**, invece, è considerato il **dichiarante**, come sopra definito, laddove presenti o detenga i beni oggetto di importazione in dogana.

La R.M. 10 agosto 1989, n. 529/D ha precisato che tale equiparazione vale anche ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, ma si tratta di un'indicazione opinabile nell'ipotesi della **rappresentanza indiretta**, in quanto in contrasto con il **principio** dell'inerenza/afferenza di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, quando il rappresentante **agisce in nome proprio e per conto altrui**, la detrazione presuppone – come recentemente ribadito dalla Corte di giustizia nella causa C-187/14 del 25 giugno 2015 (*DSV Road*) – che i beni importati siano utilizzati, a valle, **nell'ambito delle operazioni imponibili tipiche del soggetto passivo** e questa condizione, di regola, non si verifica in capo al rappresentante.

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l'IVA dovuta in dogana è calcolata sul **valore dei beni importati**, determinato in base alle disposizioni doganali, aumentato

dell'ammontare dei **diritti doganali**, esclusa l'IVA, e delle **spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno dell'Unione europea**, che figura sul documento di trasporto che scorta i beni all'atto della loro introduzione nel territorio comunitario.

In pratica, se i beni sono stati dichiarati in dogana "**franco destino**", le spese di trasporto hanno formato oggetto della base imponibile dell'IVA pagata in dogana in sede di importazione, sicché – nei rapporti "B2B" – il servizio di trasporto reso dal vettore non residente beneficia del regime di **non imponibilità** di cui all'art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 in sede di *reverse charge* da parte del committente/importatore. Se, invece, i beni sono stati dichiarati in dogana "**franco confine**", le spese di trasporto per la tratta italiana non hanno formato oggetto della base imponibile dell'IVA pagata in dogana in sede di importazione, per cui – nei rapporti "B2B" – l'imposta relativa alla tratta nazionale deve essere assolta dall'importatore in sede di *reverse charge*.

In base all'art. 201 del Reg. CEE n. 2913/1992, l'obbligazione doganale all'importazione sorge "**al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana**". Di conseguenza, per i beni importati soggetti a dazio, l'IVA dovuta diventa esigibile con l'accettazione della predetta dichiarazione da parte dell'Autorità doganale che provvede alla relativa iscrizione nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiedendola del numero e della data di registrazione.

A seguito del pagamento dei diritti doganali, compresa l'IVA, viene rilasciata la **bolletta doganale di importazione** (art. 59 del D.P.R. n. 43/1973) che deve essere intestata al dichiarante (C.M. n. 529/D/1989, *cit.*).

Ai fini della detrazione, la bolletta doganale deve essere **annotata nel registro degli acquisti**. In luogo delle generalità del cedente, che non sempre sono rilevabili dalla bolletta, occorre indicare l'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta, nonché i suoi estremi e la tipologia di modello (C.M. 19 dicembre 1972, n. 874/33650).

Le bollette doganali vanno **numerate in ordine progressivo e registrate anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione IVA annuale** nella quale viene esercitata la detrazione. Com'è noto, in base all'art. 19, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, il relativo diritto, che sorge con l'accettazione della dichiarazione doganale di importazione, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto stesso ha avuto origine ed alle condizioni esistenti nel momento in cui è sorto.

La **fattura emessa dal fornitore estero** deve essere registrata nella sola contabilità generale, unitamente al credito IVA originato dall'annotazione della bolletta di importazione nel registro degli acquisti.

Infine, la **fattura dello spedizioniere italiano** va annotata sia nel registro degli acquisti, sia in contabilità generale.

In via generale, le spese di sdoganamento, che comprendono i dazi e l'IVA, vengono **anticipate dallo spedizioniere in nome e per conto dell'importatore** per essere successivamente riaddebitate a quest'ultimo, come voce esclusa dalla base imponibile *ex art. 15, comma 1, n. 3)*, del D.P.R. n. 633/1972, nella fattura relativa al trasporto, il cui corrispettivo è **non imponibile IVA** se è già stato assoggetto ad imposta in dogana.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione dei dipendenti all'estero ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

## RISCOSSIONE

---

### ***Reteazioni: la Legge Delega riscrive le regole***

di **Giancarlo Falco**

Lo scorso 27 giugno è finalmente approvato alla Camera dei deputati lo Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Tra i dettami di maggior rilievo vi è sicuramente quello volto ad armonizzare le disposizioni sull'applicazione dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, con l'obiettivo, dichiarato dal Legislatore in sede di riforma, di creare un sistema di riscossione che favorisca la *compliance*, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione.

In coerenza con i principi di delega di cui all'art. 6, comma 5, lett. d), gli artt. 2 e 3 dello schema di decreto introducono disposizioni nuove volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione – coerentemente con le finalità di lotta all'evasione fiscale e contributiva – in particolare procedendo ad una semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniale a carico del contribuente intento ad avvalersi del predetto istituto, nonché ad una revisione della disciplina sanzionatoria, prevedendo, a tal fine che i ritardi di breve durata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio.

Come chiarito pure nella relazione illustrativa al decreto, dunque, le nuove disposizioni hanno l'obiettivo di portare ad un incremento del numero di soggetti che decideranno di aderire a tali forme di definizione agevolata del debito, e ad una contestuale riduzione del numero di omessi o tardivi versamenti, dal momento che sarà più semplice rispettare le scadenze più diluite nel tempo.

Queste in particolare le novità più rilevanti per quanto riguarda la rateizzazione delle **somme dovute all'Agenzia delle Entrate**:

- è stato ampliato il **numero minimo** di rate trimestrali concedibili a seguito di avviso bonario, che dovrebbe passare dalle 6 attuali ad **8** (se l'importo non supera i 5 mila euro);
- in caso di definizione concordata dell'accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di **otto rate e un massimo di sedici**;



- sono state sostituite le varie disposizioni sul mancato pagamento delle rate successive alla prima con un'unica norma che regola in via generale la conseguenza degli inadempimenti;
- viene introdotto il principio del **lieve inadempimento**, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.

<b>Agenzia delle Entrate</b>	
<b>Art. 2 Decreto attuativo</b>	
<b>1. Sostituzione art. 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 – Rateazione delle somme dovute</b>	
<i>Vecchio art. 3-bis</i>	<i>Nuovo art. 3-bis</i>
Numero massimo di rate concesse 6	Numero massimo di rate concesse 8
<b>2. Sostituzione art. 8 D.Lgs. n. 218/1997 – Accertamento con adesione</b>	
<i>Vecchio art. 8</i>	<i>Nuovo art. 8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero minimo di rate concesse 8</li> <li>• Numero massimo di rate concesse 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero minimo di rate concesse 8</li> <li>• Numero massimo di rate concesse 16</li> <li>• Le rate successive alla prima vanno versate <b>entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre</b></li> </ul>
<b>Art. 3 Decreto attuativo – Lieve inadempienza</b>	
<p>È introdotto il principio della <i>lieve inadempienza</i> con la possibilità di salvare il beneficio della dilazione del debito pagando il totale arretrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Margine di tolleranza: 5 giorni dalla scadenza</li> </ul>	

, per rispondere con maggiore velocità e snellezza alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l'Agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione temporanea di difficoltà.

Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.

Altra importante novità è quella relativa ai **rateizzi decaduti**: rispetto alle regole attuali, infatti, è sempre possibile richiedere un nuovo rateizzo purché vengano prima saldate tutte le rate scadute non pagate.

A fronte di tale vantaggio vi è, però una ulteriore modifica rappresentata dal fatto che il numero massimo di rate non pagate al fine di non incorrere nella decadenza del beneficio della rateazione si riducono da 8 a 5.

<b>Agente della riscossione Equitalia</b>
Art. 10 Decreto attuativo
<b>1. Modifica art. 19 D.p.r. n. 602/1973</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Comma 1: la dilazione è concessa fino a 72 rate mensili anche per i debiti superiori a Euro 50.000, salvo presentazione di idonea documentazione comprovante la temporanea situazione di difficoltà economica;</li><li>• Comma 1-quater:</li><li>• Comma 3 lett. c): è ridotto da <b>otto a cinque il numero di rate impagate</b> che determinano la decadenza della rateazione. È possibile recuperare il piano di rateazione precedentemente ottenuto onorando tutte le rate scadute con conseguente strutturale ampliamento delle dilazioni.</li></ul>



Per approfondire le problematiche relative alla riscossione ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

## AGEVOLAZIONI

---

# **Collaborazioni lavorative tra università e ricercatori stranieri: le agevolazioni tributarie**

di **Cristoforo Florio**

Con il presente contributo si intende proporre una sintesi dello sviluppo normativo relativo alle agevolazioni fiscali spettanti in relazione alle **collaborazioni lavorative tra gli enti universitari e i ricercatori**, esaminando le disposizioni di cui al D.L. n. 185/2008, come recentemente innovato dalla L. n. 190/2014 (c.d. "Legge di stabilità 2015").

La citata normativa concede, al ricorrere di determinate condizioni che si analizzeranno nel prosieguo, la possibilità, per il ricercatore, di usufruire di una **riduzione della base imponibile IRPEF nella misura del 90%**, con conseguente applicazione del carico fiscale solo su una quota di reddito corrispondente al 10%.

Passando all'esame del dato normativo, l'art. 17, comma 1, del citato D.L. disponeva che *"(...) i redditi di lavoro dipendente o autonomo dei **docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (...)***".

La stessa norma prevedeva che tale incentivo fosse applicabile *"(...) a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (...)*".

Successivamente a tale normativa, l'art. 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010, ha disposto che *"(...) Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato (...)*". Il successivo comma 3 prevedeva che la norma sopra riportata si applicava *"(...) a decorrere dal 1° gennaio*

*2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (...)*".

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con **circolare 15/02/2011 n. 4/E**, la disposizione richiamata da ultimo "(...) *riproduce sostanzialmente l'agevolazione prevista dall'art. 17, comma 1, del D.L. n. 185/2008 (...) e (...) ne costituisce una estensione temporale (...)*". Pertanto, anche alla luce del chiarimento ufficiale fornito dall'Amministrazione finanziaria, **la norma di cui al D.L. n. 185/2008 è stata superata da quella contenuta nel D.L. n. 78/2010.**

Successivamente, la recente **Legge di Stabilità 2015** (L. n. 190/2014) ha ulteriormente modificato – a partire dal 1° gennaio 2015 – quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, allungando: (a) **da 5 a 7** i periodi di riferimento entro cui può essere iniziata l'attività in Italia da parte del docente/ricercatore e (b) **da 3 a 4** i periodi d'imposta in cui il docente/ricercatore può fruire dell'agevolazione fiscale mantenendo la residenza fiscale in Italia.

Pertanto, la nuova disposizione **estende l'agevolazione in esame fino al 31 dicembre 2017.**

Giova evidenziare che **la disciplina in questione non è in alcun modo legata alla nazionalità del ricercatore**; la norma agevola, infatti, i soggetti "stabilmente residenti all'estero" che divengono fiscalmente residenti in Italia. Pertanto, ben potrebbe trovare applicazione nei confronti di soggetti italiani che, svolgendo attività scientifica all'estero in modo "non occasionale" e fiscalmente residenti al di fuori dei confini italiani, rientrano in Italia e divengono ivi nuovamente fiscalmente residenti.

Peraltro, la richiamata circolare n. 4/2011 ha fatto salvi i chiarimenti interpretativi forniti dalla circolare 8 giugno 2004, n. 22/E (emanata a commento di un'analoga disposizione agevolativa, contenuta nell'art. 3 del D.L. n. 269/2003), specificando, inoltre, che: (a) la norma agevolativa è **applicabile** non solo per i redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, ma anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, **le collaborazioni coordinate e continuative che abbiano ad oggetto lo svolgimento dell'attività di ricerca**) e (b) che, per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale italiana, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 2 del Tuir, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, **si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.** Pertanto, le agevolazioni in questione non spettano qualora, nel corso dell'anno, l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni (184 giorni per gli anni bisestili).

Relativamente alla residenza fiscale giova ricordare che **i tre requisiti** (iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, domicilio nel territorio dello Stato o residenza nel territorio dello Stato) **sono alternativi**, per cui il verificarsi di uno solo di essi è sufficiente perché un soggetto sia considerato residente in Italia. Sul punto si veda anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 dicembre 1997, n. 304/E con la quale, riprendendo quanto sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, è stato precisato che **la dimora abituale è caratterizzata dal fatto**

**oggettivo della permanenza in un dato luogo e dall'elemento soggettivo di volersi stabilire in quel luogo.** Occorre, pertanto, una valutazione d'insieme dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene in Italia. In sostanza, lo status di residente fiscale implica quindi l'esame delle possibili relazioni del soggetto – sia personali che reali – con l'Italia.

Da un punto di vista operativo, l'agevolazione fiscale in esame potrà essere riconosciuta: (a) **direttamente dal datore di lavoro** oppure (b) potrà essere **richiesta direttamente dal collaboratore in sede di presentazione del modello Unico (o del modello 730).**

In questa sede si intende evidenziare che l'alternativa della **verifica della residenza fiscale sulla base di una "situazione di fatto"** (centro degli interessi in Italia) risulta **particolarmente delicata e complessa** e, pertanto, è consigliabile attenersi esclusivamente al requisito "formale" dell'iscrizione anagrafica del collaboratore, onde evitare qualsiasi rischio di contestazione di mancata applicazione e versamento di ritenute IRPEF in capo al sostituto d'imposta. È in ogni caso opportuno, per il sostituto d'imposta, **acquisire un'autocertificazione da parte del collaboratore**, attestante l'acquisizione e, per gli anni successivi, il mantenimento della residenza fiscale in Italia. Unitamente a ciò, sarà anche raccomandabile ricevere **un'autocertificazione anche degli ulteriori requisiti di legge** (titolo di studio universitario o equiparato, precedente residenza non occasionale all'estero, documentata attività di ricerca o docenza svolta all'estero per almeno 2 anni consecutivi presso centri di ricerca pubblici o privati), accompagnati da certificati o attestazioni rilasciate dalle competenti autorità estere, tradotti in lingua italiana e autenticati dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

## CONTABILITÀ

---

### ***La rilevazione contabile del contributo Conai***

di **Viviana Grippo**

È noto che l'imballaggio di una merce costituisce elemento inquinante, per espressa previsione europea ne è derivato un principio fondamentale: risponde di tale inquinamento sia chi produce imballaggio sia chi lo importa e lo usa per la vendita.

Il D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.) ha previsto che i produttori e utilizzatori di imballaggi debbano iscriversi al **Consorzio nazionale degli imballaggi**. CONAI ha la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea (Direttiva 1994/62/CE e successiva Direttiva 2004/12/CE) e recepiti dalla normativa italiana, esso indirizza a tal fine l'attività di 6 Consorzi di Filiera rappresentativi dei materiali utilizzati quali materie prime per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).

Sono **soggetti obbligati** all'iscrizione:

- i produttori/importatori di imballaggi ovvero "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06);
- gli utilizzatori di imballaggi ovvero "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Ai fini degli adempimenti CONAI per "importazione" si intende l'acquisto da paesi UE e extra UE.

Per meglio comprendere chiariamo che risultano **PRODUTTORI/IMPORTATORI**:

- i produttori/importatori di materie prime/semilavorati per imballaggi – le imprese che producendo/importando materie prime/semilavorati destinate a imballaggi, si trovano "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti;
- i produttori/importatori di imballaggi vuoti – le imprese che fabbricano/importano gli imballaggi finiti pronti a contenere la merce.

Mentre risultano **UTILIZZATORI**:

- gli acquirenti – riempitori di imballaggi vuoti – le imprese che acquistano imballaggi

- vuoti e li riempiono con le merci che sono oggetto della propria attività;
- i commercianti di imballaggi pieni – gli operatori che acquistano in Italia merci imballate e le rivendono, operando una semplice intermediazione commerciale;
  - gli importatori di imballaggi pieni – gli operatori che acquistano dall'estero merci imballate e le rivendono in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che contengono le merci sul territorio nazionale;
  - i commercianti di imballaggi vuoti – gli operatori che acquistano e rivendono imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale;
  - gli autoproduttori – le imprese che acquistano materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte.

Risultano **esclusi** dall'obbligo Conai:

- le aziende che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o mettono in atto sistemi di restituzione dei propri imballaggi, ai sensi dell'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs. 152/06;
- gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata (ad es. il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell'esercizio della propria attività professionale);
- il consumatore finale il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

L'esclusione viene meno nei tre casi seguenti:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, un'attività commerciale rispetto alla propria attività principale (ad es. il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);
- quando tali soggetti acquistano direttamente dall'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività (ad es. il parrucchiere che acquista i prodotti di bellezza imballati all'estero);
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività (il parrucchiere che acquista le buste di carta presso fornitori nazionali, per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).

Tutti i soggetti obbligati devono aderire al CONAI.

Numerose sono le casistiche Conai che possono verificarsi, due esempi:

1. produttore di imballaggi, costui deve iscriversi a Conai e aderire al Consorzio di filiera

- con riferimento al materiale prodotto, applicare il contributo in fattura sugli imballaggi forniti agli utilizzatori nazionali, dichiarare e versare il contributo ambientale Conai.
2. utilizzatore che acquista e riempie con i propri prodotti gli imballaggi vuoti, si iscrive a Conai, paga il contributo iscritto in fattura al suo fornitore, espone la dicitura "contributo Conai assolto".

Veniamo agli **aspetti contabili**.

Chi **acquista gli imballaggi dal produttore** si vedrà addebitato in fattura il relativo contributo ambientale che deve essere registrato in aumento del costo dell'imballaggio stesso; se ad esempio il costo dell'imballaggio fosse di 1.000 e 100 di contributo la scrittura contabile da fare sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore	1.342,00
Imballaggi c/acquisti			1.100,00
Iva a credito			242,00

Chi **produce l'imballaggio** all'atto della vendita riporterà in fattura il contributo, esso costituisce un ricavo da inserire nella voce A1. Obbligo del produttore è poi il versamento al Conai del contributo addebitato, il produttore quindi entro il 15° giorno di ciascun mese deve calcolare, sulla base delle fatture emesse, l'ammontare del contributo da versare in relazione al mese precedente, fatta la liquidazione del contributo questo andrà **versato entro 90 giorni**. Il versamento costituisce un costo per l'azienda da rilevarsi in B6 del conto economico. Il Conai (ovvero i singoli Consorzi di Filiera) emetterà a fronte del versamento apposita fattura con Iva.

Contabilmente all'atto della vendita dell'imballaggio, supponiamo di riprendere le cifre di cui all'esempio precedente, il produttore registrerà la seguente scrittura contabile:

Clients	a	Diversi	1.342,00
	a	Imballaggi c/vendite	1.000,00
	a	Contributo Conai	100,00



a Iva a debito 242,00

Supponiamo che dalla liquidazione derivi un importo di contributo da versare pari a 10.000 euro, la registrazione contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Conai	12.200,00
Contributo Conai			10.000,00
Iva a credito			2.200,00

All'atto del pagamento si registrerà la **chiusura** del fornitore Conai.

## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Europa in attesa del referendum greco**

Mercati europei dominati dall'evoluzione della situazione greca: dopo la brusca interruzione dei colloqui nel fine settimana e il lunedì nero delle Borse, in particolare con Piazza Affari che ha lasciato sul terreno più del 5%, la settimana ha visto i listini europei oscillare. Dichiarando che il paese non avrebbe rimborsato martedì la rata di 1,6 mld dovuta al FMI, il premier greco ha indetto per domenica un referendum sull'accettazione del pacchetto di riforme proposte dai creditori, che includono modifiche relative a IVA, pensioni e mercato del lavoro. Nonostante il susseguirsi di conference call dell'Eurogruppo nei giorni scorsi, si è alla fine deciso di non tornare a riunirsi prima del voto, mentre il governo Tsipras continua la sua campagna per il "no". Mentre la BCE ha deciso di mantenere il tetto dell'Ela ai medesimi livelli di prima, vale a dire 89 miliardi, l'FMI lancia l'allarme sul buco finanziario nei conti greci, sostenendo che Atene necessita di una proroga del programma di aiuti, con altri 50 miliardi di euro in tre anni. Le maggiori agenzie di rating hanno progressivamente tagliato la propria prospettiva sul paese ellenico; Moody's, in ultimo, ha dichiarato che senza il supporto dei grandi creditori il paese andrà in default anche sul debito in mano ai privati.

Stoxx Europe 600 -3.25%, Euro Stoxx 50 -4.95%, Ftse MIB -5.37%

#### **Stati Uniti guidati dai dati macro**

Andamenti contrastati per i listini statunitensi, che dopo aver scontato lunedì la frenata delle trattative sulla Grecia e la notizia del referendum, migliorano i propri andamenti durante la settimana, spinti dai dati macro interni e dal dollaro forte. Buoni i dati mensili sulla fiducia, tra l'indice dell'Università del Michigan che ha registrato un valore di 96.1 e l'indice pubblicato dal Conference Board che ha toccato 101.4 punti, tra le migliori rilevazioni dalla recessione del 2008. Bene anche il mercato immobiliare, con la vendita di abitazioni esistenti che torna ai

livelli precedenti la crisi e i prezzi tendenzialmente stabili. Il mercato del lavoro continua a mostrare dati incoraggianti, anche se in alcuni casi inferiori alle aspettative, eccessivamente positive, degli analisti: l'occupazione del settore privato è aumentata a giugno di 237,000 unità, miglior dato dell'ultimo semestre, mentre i posti di lavoro non agricoli sono aumentati di 223,000 contro le 254,000 del mese precedente e i salari non registrano rialzi degni di nota. In ogni caso, l'ottimismo generato nelle famiglie americane dai fattori macro potrebbe a breve aiutare a estendere il recente aumento delle spese interne e sostenere la crescita, specialmente in vista di possibili tensioni europee.

S&P 500 -1.21%, Dow Jones Industrial -0.90%, Nasdaq Composite -2.01%

### **Asia contrastata e volatile**

I mercati azionari asiatici chiudono una settimana di andamenti principalmente negativi, in cui è stata dominante, soprattutto sui listini cinesi, la forte volatilità dovuta alla situazione greca e ai suoi altalenanti sviluppi. Verso la fine della settimana il Giappone e i mercati emergenti registrano andamenti positivi, legati soprattutto alla forza del Dollaro sullo Yen e le altre divise, in particolare quelle Malesiana e Sudcoreana. I listini cinesi, i più penalizzati dalla costante volatilità, registrano perdite continue e sembrano entrati in una fase di bear market che il governo cerca di contenere con misure di sostegno. Dopo il taglio dei tassi di interesse dello scorso fine settimana, si sono susseguite nei giorni scorsi dichiarazioni riguardanti la riduzione del 30% delle stamp duties sui titoli, l'autorizzazione per i fondi pensione a investire in azioni e per i broker a mantenere aperte anche le posizioni di clienti con collaterale a margine insufficiente; il governo ha poi dichiarato che stringerà i controlli sui meccanismi di manipolazione dei mercati.

Nikkei -0.80%, Hang Seng -2.25%, Shanghai Composite -12.07%, ASX -0.14%

### **Principali avvenimenti della settimana**

Guardando all'Europa, la BCE ha annunciato ieri un ampliamento della lista degli emittenti i cui bond possono essere acquistati nell'ambito del programma di QE, estendendolo di fatto anche al settore dei corporate bond. La decisione, scartata al momento del lancio del programma, è stata interpretata come un chiaro segnale di sostegno al mercato, specie quello periferico. Sul fronte dati è arrivata da Eurostat, a metà settimana, la prima stima dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo di giugno per l'Eurozona, con un tasso annuo in crescita di 0.2% in linea con il consensus, dopo lo 0.3% di maggio. Restando in tema, in Germania frena l'inflazione: l'indice armonizzato di giugno è calato dello 0.1% su base mensile, mentre gli

analisti stimavano una crescita dello 0.1%. Sul fronte italiano, pubblicata l'inflazione preliminare di giugno, con l'indice NIC attestato allo 0.1% previsto dalle stime e il tasso di disoccupazione di maggio: il dato registra un 12.4% che è allo stesso livello del mese precedente. Dopo la crescita al ritmo più rapido da oltre quattro anni, messa a segno in maggio, l'attività manifatturiera italiana ha continuato a giugno a espandersi, pur se a un ritmo leggermente inferiore: il dato effettivo è stato, infatti, del 54.1, al di sopra del discrimine fra espansione e contrazione, ma sempre al di sotto del 54.8 registrato nel mese.

Settimana ricca di eventi per le società italiane ed europee. In tema di telecomunicazioni, secondo quanto riferito da un giornale olandese, il CEO di Altice, Dexter Goei, sarebbe interessato all'acquisizione di KPN, ma le due compagnie non hanno per il momento dato il via a nessun colloquio. Orange, tramite il proprio CFO Ramon Fernandez, ha invece dichiarato l'obiettivo di aumentare per il 2018 i ricavi delle proprie attività in Africa e Medio Oriente di circa il 5% annuo, cercando nuove opportunità di espansione nella regione. Sempre per quanto riguarda Orange, Vivendi ha dichiarato di aver completato l'acquisizione della quota dell'80% del sito di video sharing Dailymotion proprio dall'operatore telefonico francese per € 217mln, dopo aver iniziato le trattative a metà aprile. Guardando all'Italia, sembra che il gruppo Mediaset abbia intenzione di proporre, dal prossimo anno, contenuti Premium sul satellite; Piersilvio Berlusconi ha ribadito che insieme a Vivendi sono possibili progetti di sviluppo, se pur non nel breve periodo, mentre ha confermato che potrebbe arrivare presto un accordo commerciale con Telecom Italia sulla pay tv. Diversi quotidiani parlano, inoltre, dei tentativi di Sky di rilevare Premium: secondo Repubblica, Sky avrebbe presentato una prima offerta da €600mln, mentre Il Sole 24 Ore scrive di un'offerta da €1.1mld, entrambe rifiutate da Mediaset. Sempre in tema Telecom, Generali ha quasi azzerato la sua quota nella società, portandola allo 0.076% dal 4.3% precedente, mentre Vivendi è salita al 14.9% come annunciato. La cessione di azioni Telecom Italia da parte Generali è avvenuta sul mercato, dopo che sulla quota erano state stipulate operazioni di copertura dalle variazioni del prezzo. Per il settore automobilistico, FCA registra in giugno una crescita delle immatricolazioni del 20%, mentre le vendite del gruppo negli Usa toccano il +8%, miglior giugno dal 2006, grazie ai marchi Jeep e Chrysler. La società annuncia l'intenzione di investire circa \$280mln nella joint venture con l'indiana Tata Motors per la produzione di un nuovo veicolo del marchio Jeep. Il CFO di Volkswagen ha, invece, dichiarato l'intenzione di lanciare nel 2018 una linea di vetture low-cost in Cina e probabilmente in altri paesi asiatici.

Per quanto riguarda il societario statunitense, l'M&A si concentra sul settore assicurativo. Annunciata la fusione tra i due broker Willis Group e Towers Watson, in un deal interamente in azioni del valore di \$18 mld, che porterà Willis al possesso del 50.1% della nuova società. Ace Limited ha altresì annunciato l'acquisizione della rivale americana Chubb in un deal che, in contanti e azioni, ha un valore pari a \$28.3 mld. Saltata, invece, la fusione nel settore alimentare tra Sysco e Us Foods, colossi della distribuzione: Sysco ha abbandonato i progetti

per rilevare la rivale, dopo che un tribunale federale ha emesso, la settimana scorsa, un'ingiunzione preliminare contro l'accordo, annunciato a dicembre 2013. Sul fronte delle IPO, Airbnb avrebbe raccolto \$1.5mld da parte di finanziatori privati, in un deal che valuterebbe la società attorno ai \$24mld e che dovrebbe essere funzionale a portare verso la quotazione il portale di ricerca di abitazioni per le vacanze. Entro fine anno, infine, Amazon ha annunciato che introdurrà in otto paesi un programma di prestiti per i piccoli rivenditori; "Amazon Lending", finora limitato al mercato USA e Giappone, dovrebbe così espandersi anche in Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Spagna e UK.

Sul fronte macro asiatico, in Cina i dati sulla produzione industriale di giugno deludono le stime e si attestano per il quarto mese consecutivo sotto la soglia dei 50, quindi in contrazione: il Pmi manifatturiero è rimasto a 50.2, leggermente al di sotto del 50.3 del consensus, mentre l'indice finale HSBC/Markit mostra un valore di 49.4 contro i 49.2 a maggio. Rallenta anche l'attività del settore servizi, ai livelli di crescita più bassi degli ultimi 5 mesi: l'indice Pmi servizi elaborato da Hsbc è sceso a 51.8 punti dai 53.5 di maggio. Anche in Giappone la produzione industriale continua a essere in contrazione nel trimestre aprile-giugno; a differenza della Cina, tuttavia, il Markit Pmi Servizi ha registrato il maggior aumento dell'attività degli ultimi mesi, con un valore in giugno del 51.8 rispetto al 51.5 di maggio. I dati portano, dunque, l'indice della fiducia delle imprese manifatturiere a mostrare questo mese lievi segni di ripresa che, secondo alcuni pareri, lasciano presagire un possibile rafforzamento della domanda interna. Sul fronte del mercato immobiliare, i prezzi delle abitazioni a Singapore, secondo mercato asiatico più caro per il settore, continuano il più lungo declino degli ultimi 13 anni; crescono i prezzi a Sydney e nelle altre maggiori città australiane. Sempre in Australia, le esportazioni di ferro potrebbero espandersi, riducendo di conseguenza i costi per i paesi importatori, del 10% circa nel 2016, grazie a nuovi impianti minerari finanziati da privati.

## **Appuntamenti macro prossima settimana**

### **USA**

Dopo una settimana caratterizzata negli Stati Uniti da dati macro tendenzialmente positivi che confermano, come nelle settimane precedenti, la solidità del mercato del lavoro, e la conseguente buona tenuta del mercato immobiliare, i prossimi giorni presentano pubblicazioni rilevanti sul fronte della produzione e della bilancia commerciale. Dopo la festività nazionale del 4 luglio, si inizia lunedì con i dati sulla produzione e la pubblicazione da parte di Markit

dei numeri finali di giugno sul Pmi composto e Pmi Servizi; per l'indice ISM non manifatturiero, atteso un valore intorno al 56.2 contro il 55.7 del mese precedente. Si continua martedì con i valori della bilancia commerciale di maggio, attesi a \$-42mld contro i \$-40.9mld del mese precedente, a indicare un ulteriore aumento delle importazioni sulle esportazioni.

## Europa

L'Europa sarà ancora dominata dal tema della Grecia, essendo la prossima settimana, a seguito del referendum di domenica, quella fondamentale per il destino del paese e della sua eventuale fuoriuscita dalla moneta unica. Attesi a livello Eurozona i dati sulle vendite al dettaglio di maggio, in particolare quelli relativi alle spese delle famiglie, stimate dagli analisti in crescita di appena lo 0.1% a fronte dello 0.7% di aprile. In Germania, rilevanti i dati in uscita dopo i numeri non incoraggianti sull'inflazione della scorsa settimana: la bilancia commerciale è stimata a 20.8mld, a fronte dei 22.1mld del mese precedente, mentre per l'indice della produzione industriale pubblicato dalla Bundesbank gli analisti si attendono un lieve incremento dello 0.1%, contro il +0.9% di maggio.

## Asia

In Asia, dopo i dati sulla produzione industriale della scorsa settimana, si attendono ora quelli sull'inflazione e sui prezzi al consumo in Cina e Giappone. Mentre l'inflazione su base annua è attesa in Cina al 1.3%, in lieve rialzo rispetto al 1.2% del mese precedente, i prezzi alla produzione sono stimati in ribasso del 4.6%, in linea con maggio; gli analisti vedono, invece, per il Giappone un ribasso del 2.2%. Sempre il mercato giapponese vedrà la pubblicazione di una serie di dati riguardanti gli ordini di macchinari e macchine utensili su base annua, entambi indicatori dello stato di salute della produzione nazionale.



**FINESTRA SUI MERCATI**

07/03/2015

AZIONARIO			Performance %					
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World	USD	07/02/2015	1,747	+0.00%	-1.63%	-2.36%	+2.20%	+2.89%
DEVELOPED			Performance %					
AMERICA	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI North Am	USD	07/02/2015	2,331	-0.01%	-1.33%	-1.88%	+0.75%	+10.27%
S&P500	USD	07/02/2015	2,077	-0.03%	-1.21%	-1.76%	+0.87%	+11.99%
Dow Jones	USD	07/02/2015	17,730	-0.16%	-0.90%	-1.50%	-0.52%	+7.32%
Nasdaq 100	USD	07/02/2015	4,433	+0.09%	-1.79%	-2.59%	+4.05%	+13.48%
EUROPA	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Europe	EUR	07/02/2015	131	-0.39%	-2.96%	-2.74%	+11.89%	+4.09%
DJ EuroStoxx 50	EUR	07/02/2015	3,447	-0.47%	-4.82%	-3.82%	+9.55%	+1.20%
FTSE 100	GBP	07/02/2015	6,607	-0.36%	-2.17%	-3.94%	+0.62%	-2.71%
Cac 40	EUR	07/02/2015	4,811	-0.52%	-4.93%	-4.44%	+12.59%	-0.54%
Dax	EUR	07/02/2015	11,074	-0.23%	-3.64%	-3.03%	+12.94%	+2.65%
Ibex 35	EUR	07/02/2015	10,799	-0.52%	-5.12%	-4.21%	+4.97%	+3.66%
Prime MB	EUR	07/02/2015	22,572	-0.20%	-5.16%	-4.39%	+10.72%	+0.23%
ASIA	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Pacific	USD	07/02/2015	2,495	+0.74%	-0.31%	-1.36%	+8.29%	-4.63%
Nikkei 225	JPY	07/02/2015	1,086	+0.43%	-1.19%	-1.71%	+17.36%	+8.08%
Hong Kong	HKD	07/02/2015	20,064	-0.83%	-3.99%	-5.70%	+10.62%	+1.28%
S&P/ASX Australia	AUD	07/02/2015	5,538	-1.16%	-0.14%	-0.81%	+2.35%	+1.16%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	07/02/2015	971	-0.05%	-0.93%	-2.45%	+3.59%	-4.63%
MSCI EM BRIC	USD	07/02/2015	279	-0.27%	-2.47%	-4.75%	+6.29%	-5.89%
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI EM Lat Am	USD	07/02/2015	2,319	+1.06%	-0.43%	-0.74%	-7.65%	-14.76%
BRAZIL BOVESPA	BRL	07/02/2015	55,106	+0.66%	-0.13%	-0.78%	+6.20%	-2.91%
ARG Merval	ARS	07/02/2015	11,809	+1.18%	+3.31%	+5.44%	+37.65%	+59.14%
MSCI EM Europe	USD	07/02/2015	138	+0.28%	-0.93%	-2.58%	+14.84%	-10.02%
Mexco - Bolsa	RUB	07/02/2015	1,632	-0.58%	-0.78%	+0.16%	+16.82%	-7.13%
ISE NATIONAL 100	TRY	07/02/2015	81,737	-0.17%	-2.16%	-1.99%	-4.65%	+26.40%
Prague Stock Exch.	CZK	07/02/2015	981	-0.77%	-1.47%	-3.60%	+3.59%	-4.28%
MSCI EM Asia	USD	07/02/2015	473	-0.43%	-1.04%	-3.37%	+3.85%	+2.48%
Shanghai Composite	CNY	07/02/2015	5,687	-0.77%	-12.07%	-24.91%	+13.98%	+32.57%
BSE SENSEX 50	INR	07/02/2015	28,064	+0.42%	+0.91%	+4.37%	+2.05%	+30.08%
KOSPI	KRW	07/02/2015	2,104	-0.14%	+0.68%	+2.00%	+9.86%	-4.70%

**FINESTRA SUI MERCATI**

07/03/2015

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	07/02/2015	1.111	+0.25%	-0.49%	-1.85%	-8.35%	1.210
EUR Vs Yen	07/02/2015	136,610	+0.15%	-1.24%	-2.53%	-6.03%	144,850
EUR Vs GBP	07/02/2015	0.711	+0.30%	+0.23%	-3.39%	-0.23%	0.777
EUR Vs CHF	07/02/2015	1.044	+0.04%	+0.31%	-0.63%	-14.96%	1.202
EUR Vs CAD	07/02/2015	1.395	+0.34%	+1.34%	-0.66%	-0.93%	1.406

COMMODITIES			Performance %					
Commodity	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	07/02/2015	57	-0.61%	-5.51%	-5.13%	+6.21%	-45.36%
Gold / Oz	USD	07/02/2015	1,168	+0.16%	-0.63%	-1.43%	-1.41%	-4.82%
CRB Commodity	USD	07/02/2015	225	+0.22%	+0.09%	+0.43%	-2.38%	-18.85%
London Metal	USD	07/02/2015	2,630	+0.08%	+0.26%	-4.10%	-9.75%	-4.18%
Vix	USD	07/02/2015	16.8	+4.35%	+19.64%	+22.91%	-12.55%	+4.35%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	3-avg-15	26-gio-15	22-mag-15	31-dic-15	31-dic-14	
2y germania	EUR	07/02/2015	-0.254	-0.25	-0.19	-0.22	-0.21	-0.02
5y germania	EUR	07/02/2015	0.147	0.16	0.17	0.06	0.92	0.30
10y germania	EUR	07/02/2015	0.833	0.85	0.92	0.60	1.93	1.32
2y india	EUR	07/02/2015	0.392	0.80	0.297	0.125	1.257	1.087
<b>Spread Vs Germania</b>			<b>65</b>	<b>66</b>	<b>49</b>	<b>34</b>	<b>194</b>	<b>200</b>
5y india	EUR	07/02/2015	1.257	1.299	1.060	0.731	2.730	3.308
<b>Spread Vs Germania</b>			<b>111</b>	<b>110</b>	<b>89</b>	<b>67</b>	<b>181</b>	<b>301</b>
10y india	EUR	07/02/2015	2.388	2.322	2.150	1.857	4.125	4.697
<b>Spread Vs Germania</b>			<b>146</b>	<b>148</b>	<b>123</b>	<b>125</b>	<b>220</b>	<b>318</b>
2y usa	USD	07/02/2015	0.627	0.63	0.71	0.61	0.38	0.23
5y usa	USD	07/02/2015	1.632	1.63	1.75	1.36	1.74	0.72
10y usa	USD	07/02/2015	2.382	2.38	2.47	2.21	3.03	1.76
EURIBOR								
EURIBOR	Date	Last	3-avg-15	26-gio-15	22-mag-15	31-dic-15	31-dic-14	
EURibor 1 mese	EUR	07/02/2015	0.066	0.25	0.07	0.05	0.22	0.11
EURibor 3 mesi	EUR	07/02/2015	0.023	0.33	-0.02	-0.01	0.29	0.19
EURibor 6 mesi	EUR	07/02/2015	0.048	0.43	0.05	0.05	0.39	0.32
EURibor 12 mesi	EUR	07/02/2015	0.163	0.60	0.16	0.16	0.56	0.54



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*